



## **Regione Toscana**

### **Direzione Ambiente ed Energia**

#### **Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale**

#### **Nucleo regionale di Valutazione dell’Impatto Ambientale**

*(Art.47 bis l.r.10/2010, DGR 283 del 16/3/2015, DGR 1175 del 9/12/2015, DGR 410 del 10/5/2016)*

#### **Seduta del 27/05/2019**

per l’espressione del parere della Giunta Regionale  
ai sensi dell’art. 26 del Dlgs. 152/06

Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni:

- 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell’ambito della MISIP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
- 2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini - riprofilatura con la discarica RiMateria;
- 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

**Proponente: RiMateria SpA**

Il giorno 27/05/2019, alle ore 10:30, negli uffici della Giunta Regionale in Piazza dell'Unità Italiana n. 1, in Firenze, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'impatto ambientale (di seguito Nucleo VIA) per l'espressione del parere tecnico alla Giunta Regionale relativo al Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni:

- 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
- 2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini - riprofilatura con la discarica RiMateria;
- 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53;

parere da esprimersi ai fini degli adempimenti regionali di cui all'art. 26 del D.Lgs.152/2006, nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) di competenza regionale.

L'odierna seduta del Nucleo VIA è stata convocata con nota del Settore Valutazione di impatto ambientale – Valutazione Ambientale Strategica – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (di seguito Settore VIA) del 24/04/2019 prot. 0176374, secondo quanto disposto nella DGR 410/2016, allegato C.

Sono presenti, oltre al Presidente del Nucleo VIA Arch. Carla Chiodini, quali componenti del Nucleo stesso i rappresentanti degli Uffici di seguito elencati, per esprimere le valutazioni di rispettiva competenza sull'intervento di cui trattasi:

Ufficio	Nome e Cognome	Responsabile - Delegato/a
Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti	Assente	
Settore Tutela della natura e del mare	Assente	
Settore Sismica	Assente	
Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti	Assente	
Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa	Assente	
Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua	Assente	
Settore Programmazione viabilità	Assente	
Settore Pianificazione del territorio	Assente	
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio	Assente	
IRPET	Assente	
ARPAT (Settore "VIA/VAS" e Dip. Piombino Elba)	Giancarlo Sbrilli con Ilaria Rossi	Resp.
Azienda Usl Toscana Nord Ovest (Dip. Prevenzione di Piombino)	Alessandro Barbieri e Roberto Bertani collegati in video conferenza	Resp.

Sono presenti altresì, in qualità di invitati, i rappresentanti dei seguenti Enti ed Uffici:

- Comune di Piombino (LI) nella persona di Maurizio Poli, in video conferenza;

E' inoltre presente, in rappresentanza del proponente, Luca Chiti, accompagnato dai soggetti indicati nel foglio firme.

Sono, infine, presenti i funzionari regionali del Settore VIA, Annamaria De Bernardinis e Alessio Nenti.

Alle ore 10:50, il Presidente del Nucleo VIA, dopo la verifica delle presenze, apre la riunione e riassume le fasi del procedimento:

- l'istanza è stata depositata dal proponente presso la Regione Toscana in data 30/05/2018 acquisita con AOOGRT. prot. 2018/288371-A del 30/05/2018;
- il procedimento è stato avviato il 30/05/2018 ai sensi della normativa vigente;
- in data 31/05/2018 con nota AOOGRT.prot.290667 sono stati richiesti i pareri e contributi tecnici ai soggetti coinvolti e sono pervenuti i seguenti contributi di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT-Dip.Piombino Elba – Settore Supporto Tecnico, Azienda USL Toscana nord-ovest-Dip. di Prevenzione, Comune di Piombino, IRPET, Provincia di Livorno, Soprintendenza. E i Settore regionali di: Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Programmazione Viabilità, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, Settore Tutela della natura e del mare;
- alla scadenza del periodo di evidenza pubblica è pervenuta una osservazione divisa in 24 punti, presentata da 9 cittadini;
- a seguito di istruttoria interdisciplinare e considerati i pareri, i contributi pervenuti e le osservazioni, in data 28/08/2018 con nota AOOGRT.prot.408844 sono state richieste integrazioni al Proponente in relazione alla documentazione depositata;
- dopo aver richiesto proroga su tempi di consegna delle integrazioni, in data 09/11/2018 il Proponente ha depositato le integrazioni richieste e le controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
- in data 12/11/2018 è stato pubblicato sul sito web regionale un nuovo avviso al pubblico dell'avvenuto deposito delle integrazioni e delle controdeduzioni del proponente alle osservazioni del pubblico. Inoltre, è stata pubblicata una scheda informativa relativa al procedimento in oggetto, i contributi e pareri dei soggetti coinvolti, le integrazioni depositate dal proponente, le osservazioni pervenute dal pubblico e le controdeduzioni del Proponente;
- sempre in data 12/11/2018 con nota AOOGRT.prot.516572 sono stati richiesti i soggetti coinvolti i pareri e contributi tecnici sulle integrazioni depositate e, ad oggi, sono pervenuti i seguenti contributi: Agenzia del Demanio – Direz.Reg. Toscana e Umbria, Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, Soprintendenza, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Comune di Piombino, ARPAT. E i Settore regionali di: Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Settore Tutela della natura e del mare;
- alla scadenza del periodo di evidenza pubblica, il 12/12/2018, sono pervenute tre osservazione di:
  - 1 Osservazione di 13 cittadini divisa in 19 punti;
  - 1 Osservazione del WWF riguardante osservazioni sullo studio di incidenza;
  - 1 Osservazione di 14 cittadini divisa in 4 punti.
- in data 22/01/2019 il Proponente ha depositato le proprie controdeduzioni alle suddette 3 osservazioni pervenute che sono state pubblicate sul sito web regionale.
- in data 24/01/2019 si è tenuta la prima riunione del nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale (Nucleo VIA) ai sensi dell'Allegato C alla Delibera G.R. n. 410/2016. Il Nucleo ha disposto che:
 

*“... CONSIDERATA la volontà del proponente di presentare entro 30 giorni documentazione integrativa di chiarimento specifica finalizzata a chiarire gli elementi evidenziati nel corso della seduta come evidenziato in alcuni pareri ad oggi pervenuti;*

*per quanto sopra esposto*

**DECIDE**

*di aggiornare i propri lavori ad una nuova seduta che sarà fissata successivamente al deposito della documentazione da parte del Proponente, con nota del Settore VIA.....” ;*
- il file del Verbale della seduta del nucleo è consultabile e scaricabile sul sito internet della Regione Toscana alla pagina: <http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale> nella sezione della valutazione del progetto presentato da RiMateria SpA;

- in data 27/02/2019 con nota ns prot. 0096616 del 28/02/2019, il Proponente ha depositato i chiarimenti richiesti nella seduta del Nucleo VIA. Gli stessi sono pubblicati sul sito internet della Regione Toscana alla stessa pagina;
- in data 04/03/2019 con nota ns prot. 0102998, il Settore VIA ha convocato la seduta del Nucleo di Valutazione per il giorno 23/04/2019 ed ha richiesto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento un contributo sui chiarimenti richiesti nella precedente seduta e depositati dal Proponente il 27/02/2019.
- con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota PEC inviata il 18/04/2019 dal Proponente e la relativa documentazione, acquisita con prot. 0172126 del 19/04/2019, con la quale si richiede il rinvio della seduta del Nucleo di Valutazione regionale al fine di valutare la stessa documentazione in relazione alle criticità evidenziate nei vari contributi e ravvisata la conseguente necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori, il Settore VIA comunicava il rinvio della seduta del Nucleo di valutazione a mercoledì 22 maggio 2019 poi posticipato al 27/05/2019 considerata l'impossibilità comunicata da alcuni membri del Nucleo di partecipare a detta seduta.
- tra il 14 e il 19 marzo 2019 sono pervenute 4 (quattro) osservazioni da 15 cittadini: osservazioni pervenute fuori dal periodo previsto per le osservazioni ai ai sensi dell'art.24 commi 3 e 5 del Dlgs.152/06, a seguito dei chiarimenti depositati dal proponente il 28 febbraio 2019.
- in data 23/04/2019 con nota prot. 0175435 il Settore Servizi Pubblici locali Energia ed Inquinamenti ha trasmesso al settore VIA un'osservazione di 6 cittadini in merito all'applicazione del criterio escludente del PRB della Regione Toscana relativo ai 500mt dai centri abitati.
- in data 24/04/2019 con nota prot. 0176491 l'Avv. Michele Greco per conto dei sig.ri Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni ha inviato un'ulteriore osservazione con oggetto: “*memoria/diffida ex art. 9 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii*” acquisita agli atti del procedimento come osservazione del pubblico interessato. Inoltre in detta osservazione venivano formulate alcune richieste a cui è già stata data risposta agli interessati con nota del 09/05/2019 prot. 0191999;
- in data 23/05/2019 con nota prot. 0210715 l'Avv. Michele Greco per conto dei sig.ri Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni ha inviato un'ulteriore osservazione sempre con oggetto: “*memoria/diffida ex art. 9 e ss. L. 241/1990 e ss.mm.ii*”. L'Avv. Michele Greco ha presentato altre 4 osservazioni: due per conto del WWF Livorno (pec prot. prot. 0211643 del 24/05/2019) e le stesse due per conto di Italia Nostra (prot. 0211395 del 23/05/2019). Le presenti osservazioni sono acquisite agli atti del procedimento come osservazioni del pubblico interessato. Il contenuto di dette osservazioni è praticamente lo stesso delle osservazioni presentate per conto dei sig.ri Degani, Trifirò, Dervishi, Matteoni in data 23/05/2019 e in data 24/04/2019. La presente osservazione rimanda alla precedente e formula le stesse richieste della precedente a cui è già stato risposto. La stessa, come tutte le altre, sarà trattata per la definizione della valutazione in corso. Il Settore Regionale VIA VAS OO. PP. di interesse strategico regionale, redigerà un documento di “*Sintesi Osservazioni, Elenco osservazioni, sintesi dei contenuti e delle controdeduzioni*” da sottoporre alla visione del Nucleo di Valutazione nella seduta finale che sarà allegato al verbale di detta seduta.

Alle ore 11:00, il Presidente del Nucleo VIA, dopo la verifica delle presenze, apre la riunione e riassume sinteticamente le caratteristiche e le finalità del progetto in esame, nonché i contenuti della documentazione presentata dal proponente, dando conto dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti al Settore VIA nel corso del procedimento medesimo tenuto conto del progetto, delle integrazioni e dei chiarimenti.

Il rappresentante del proponente ed i Soggetti invitati partecipano alla riunione solo per il tempo necessario a fornire chiarimenti e delucidazioni su richiesta dei membri del Nucleo.

Si svolge quindi la prima parte del Nucleo, come di seguito riassunta.

Dall'istruttoria condotta dagli uffici del Settore VIA e dai contributi a seguito dei chiarimenti inviati il **27 febbraio 2019** (acquisiti con prot. 0096616 del 28/02/2019), sono pervenuti i seguenti contributi/pareri da cui emerge che:

- **Comune di Piombino**, acquisito con prot.0153335 del 08/04/2019, con il quale comunicano che "... si conferma il parere già espresso nella seduta del 10 dicembre 2018 del NTV Comunale, trasmesso a codesta Direzione in data 17 dicembre 2018. Per quanto attiene la richiesta in ordine all'individuazione della fascia di rispetto di 500 metri dai centri abitati dei nuovi impianti, prevista tra i criteri escludenti di cui all'Allegato di Piano 4 - Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998), si rappresenta che il detto criterio escludente risulta rispettato come si evince dalla tavola allegata al presente parere. In questo contesto, per le valutazioni di codesto nucleo, si rappresenta quanto emerso in occasione della SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ex ART. 14-ter L. 241/90 - forma simultanea in modalità sincrona. Installazione IPPC 5.4, discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Ischia di Crociano Comune di Piombino – Dlgs. 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III bis, art 29-quater - Proponente RiMateria spa - Istanza di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, per l'approvazione del progetto emesso in Rev. 4, denominato: "4 a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino" tenutasi in data 11 febbraio 2019. In tale occasione, alla luce delle problematiche di maleodoranze rilevate nelle zone circostanti l'impianto attualmente in coltivazione, venne stabilito, per la loro riduzione la seguente prescrizione: "... riguardo alle condizioni di ammissibilità dei rifiuti nei settori B e settore C, sono autorizzati al conferimento i rifiuti che rispettino i criteri di cui all'art. 6 del DM 27. 09.2010 e s. m. i. Riguardo alle deroghe richieste per il parametro DOC sul test dell'eluato si prescrive che sono ammissibili esclusivamente i rifiuti che presentano in fase di caratterizzazione analitica un limite massimo di DOC pari a 1250 mg/l. Al fine di valutare che la componente organica presente nella matrice rifiuto abbia subito un processo di stabilizzazione tale da garantire che non vi siano maleodoranze durante la fase di conferimento e lavorazione sul fronte in coltivazione, per l'ammissibilità dei rifiuti che presentano un valore di DOC 13 sull'eluato superiore a 300 mg/l è altresì prescritta la valutazione dell'Indice Respiriometrico Dinamico Potenziale che deve risultare inferiore a 1000 mgO<sub>2</sub>/kgSVh ...". Si evidenzia inoltre, per le valutazioni di codesto nucleo di VIA, quanto emerso dalla lettura dei titoli concessori rilasciati a RiMateria dall'Agenzia del Demanio in sede di subentro alla Società Lucchini SpA, oggi in amministrazione straordinaria, rispettivamente in data 10 dicembre 2015 rep. 926 e del 1 dicembre 2016 rep. 1021. In tali atti risultano infatti apposti vincoli concessori in ordine alle tipologie di rifiuti ammissibili nelle aree in concessione; in particolare per quanto attiene la prima concessione, risulterebbe quale limite quello di esclusivo smaltimento di materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche, mentre per quanto attiene la seconda concessione, risulta come il bene debba essere utilizzato per lo smaltimento dei cumuli ivi presenti e all'utilizzazione prevista dal regolamento urbanistico del Comune di Piombino di cui all'articolo 92 delle NTA".

- **Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**, acquisito con prot.0146218 del 02/04/2019, con il quale comunicano che "... In riferimento alla Vs. nota prot. n.2019/0102998 del 04/03/2019 relativa all'oggetto, si riscontra che le integrazioni prodotte, riguardanti gli aspetti richiesti con nostra nota AOOGR/567240/P.140.020 del 13/12/2018, forniscono chiarimenti in merito allo scarico SI, del quale si prende atto che è stata ultimata la progettazione esecutiva. Per quanto attiene invece lo scarico esistente nel Fosso Cornia Vecchia permangono le medesime necessità di informazioni già rappresentate con le nostre note n.376135 del 25/07/2018 e n.567240 del 13/12/2018...".

- **Settore Tutela della Natura e del Mare**, acquisito con prot.0165152 del 15/04/2019, con il quale comunicano che "... Esaminate le integrazioni depositate dal Proponente n data 27/02/2019 con nota prot. 0096616 del 28/02/2019, in particolare l'allegato VI "Nota sintetica sui possibili impatti che possono provocare incidenze nella ZSC/ZPS Orti Bottagone" nel quale risulta, dalle mappe prodotte sulla base di modelli matematici di diffusione dei fattori di pressione (es. emissioni atmosferiche, rumore, illuminazione) che le incidenze su specie/habitat e obiettivi di conservazione della ZPS non sono significative. In particolare il traffico veicolare risulta prevalentemente concentrato lungo la S.S. n. 398 (strada a 4 corsie che congiunge Venturina Terme a Piombino) e quindi nel percorso da/verso le aree a discarica non attraversa la ZPS. Per quanto concerne le aree occupate dalla discarica, risultano già attualmente inadeguate all'attività trofica delle specie (soprattutto ornitiche) caratteristiche della ZPS. [...] Tutto quanto sopra ritenuto e considerato, si ritiene che le integrazioni prodotte allo studio d'incidenza presentato consentano di escludere le possibili incidenze significative del progetto sulle specie e gli habitat tutelati dalla ZSC/ZPS "Orti di Bottagone". ...".

- **ASL toscana nord ovest-Dip.Prevenzione**, acquisito con prot.0153185 del 05/04/2019, con il quale evidenzia nelle conclusioni che "... il comune di Piombino è riconosciuto come SIN (sito di interesse nazionale) ed è stato nel passato oggetto di alcuni studi epidemiologici tra cui SENTIERI e SENTIERI RiscPro, con risultati non linearmente interpretabili. Emerge comunque una situazione di incertezza e di cautela viste le problematiche ambientali a cui la popolazione è stata ed è in contatto. Ne discende che qualsiasi insediamento industriale inquinante presente nel territorio comunale vada valutato con attenzione particolare, per poter capire con il più alto margine di sicurezza se la perturbazione ambientale creatasi abbia o meno ricadute sanitarie statisticamente significative sulla popolazione. Nel periodo novembre-dicembre 2018 è stata effettuata da ARPAT la prima campagna di rilevamento per H<sub>2</sub>S in zona limitrofa alla discarica, ottenendo valori molto variabili, oscillanti da 7 a 34 µg/m<sup>3</sup>. Come sopra delineato attualmente non sono chiarissime le associazioni tra esposizione a basse dosi di acido solfidrico e salute umana. Gli studi più

recenti tenderebbero a escludere problematiche respiratorie spostando però l'interesse verso quelle cardiocircolatorie. In questo contesto d'incertezza, trattandosi non di fenomeno naturale come nelle aree geotermiche, ma di origine antropica, l'atteggiamento più prudente e in linea con il noto principio precauzionale sarebbe quello di mantenere presso i bersagli umani esposti residenzialmente, valori di H<sub>2</sub>S più bassi possibili e non superiori ai valori soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7 µg/m<sup>3</sup>. Questo per cercare di evitare i potenziali rischi respiratori/cardiocircolatori ma sicuramente anche il disagio, cioè il fenomeno di annoyance, il senso di fastidio che deriva dall'inalazione di bassissime concentrazioni di H<sub>2</sub>S nell'aria e che può generare sintomatologia psico-organica di vario genere.

Quindi nella gestione futura della discarica dovranno essere previsti sistemi di monitoraggio e contenimento tali da non superare i valori sopraindicati presso i recettori residenziali ...”.

- **ARPAT**, acquisito con prot.0158927 del 11/04/2019, con il quale concludendo evidenziano che “... Alla luce di quanto sopra, si ravvisano le seguenti criticità residue che non consentono ad oggi l'espressione di un parere favorevole in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale.

1. **Impatto odorigeno**. Le stime depositate dal proponente e quelle di verifica condotte da ARPAT concordano nel definire livelli di impatto olfattivo significativo su un'ampia area del territorio, con, nei vari scenari emissivi ipotizzabili, valori comunque superiori a 2 ou/m<sup>3</sup> sul gruppo dei recettori più prossimi ad ovest degli impianti, soglia che corrisponde a condizioni di presenza di disturbo olfattivo secondo quanto indicato nelle Linee Guida della Provincia di Trento.

2. **Messa In Sicurezza Permanente del sito LI53**. Il proponente non ha verificato, come richiesto, la compatibilità del progetto con gli obblighi di cui al DGRT n.301/2010 punto 7, che prevede un ulteriore periodo di monitoraggio post bonifica al fine del rilascio della certificazione necessaria al riutilizzo delle aree bonificate; tale passaggio risulta necessario a verificare la realizzabilità dell'intero progetto secondo il cronoprogramma proposto.

Si segnala inoltre quanto segue.

- Sulla base dell'analisi di rischio condotta sulla matrice percolato, l'esercizio della discarica LI53 con deroga al parametro DOC fino a 3.000 mg/L, previsto nel progetto, non esclude la possibilità di rischio di contaminazione della falda e rappresenta un impatto ambientale critico. Pertanto sono da ritenersi accettabili solo eventuali richieste di deroga inferiori al valore individuato di 1410 mg/L.

- Si sottolinea la necessità che, nelle more di realizzazione della campagna di frantumazione, preliminare alla MISP, l'azienda valuti opportune modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti l'area di stoccaggio LI53 dei cumuli di rifiuti, al fine di minimizzare eventuali impatti derivanti dalla loro possibile contaminazione.

- Visti gli elaborati presentati inerenti lo stato di qualità delle acque sotterranee interessate dal progetto, si ritiene che, al fine di completare il quadro conoscitivo relativo a tale matrice, il proponente debba eseguire gli approfondimenti sopra indicati, suggeriti sia dai risultati dell'analisi isotopica, sia dagli esiti dello studio dei livelli di guardia.

Si riportano infine le condizioni espresse nell'ambito delle precedenti fasi istruttorie nei pareri trasmessi da questa Agenzia con nota n.prot. 53304 del 25/07/2019 e nota n.prot. 1921 del 10/01/2019.

- **Impatto acustico**. Durante lo svolgimento delle attività dell'impianto corrispondenti allo Scenario 1 (quello che risulta essere più rumoroso) dovrà essere eseguita un'indagine strumentale di verifica del rispetto dei limiti di legge presso tutti i recettori individuati dal TCA. I risultati delle indagini dovranno essere inviati agli enti di controllo non oltre due mesi dopo l'avvio delle attività monitorate.

- **MISP**. L'uso del materiale EoW ottenuto dalla lavorazione dei rifiuti presenti sull'area LI53 come sottofondo della MISP potrebbe costituire una parziale difformità dal progetto approvato con D.M. n.140 del 14/04/2014 e successivo D.M. 423 del 04/10/2017, pertanto si suggerisce alla Regione Toscana di valutare l'opportunità che venga richiesto al MATTM un parere in merito. Tenuto presente infatti che qualsiasi modifica ad un progetto di MISP ministeriale deve in ogni caso essere approvato dallo stesso MATTM, rimane da chiarire se questo passaggio sia effettivamente dovuto se il materiale recuperato, a tutti gli effetti EoW, presenta le caratteristiche prestazionali richieste per l'uso previsto.

- **Acque**. Allo scopo di disporre di un quadro dello stato di qualità ante operam del fosso Cornia Vecchia, il proponente dovrà eseguire un'indagine ante-operam delle acque del fosso ed un monitoraggio annuale a monte e a valle del punto di scarico previsto.

- **Coperture**. Al momento dell'omologa dovrà essere verificata l'idoneità del rifiuto ad essere utilizzato come copertura mediante un protocollo di verifica che preveda, ad ogni suo conferimento, l'esame visivo ed olfattivo che ne consenta di stabilire la conformità alle caratteristiche odorogene e granulometriche indicate in generale dalla normativa. Tra le caratteristiche generali dovrà essere inoltre indicata la permeabilità all'aria al fine di contenere la diffusione di odori, valutando in ogni caso, per le coperture giornaliere anche teli movimentabili.

- **Polveri**. Dovrà essere individuato uno specifico valore di soglia di velocità del vento, da verificare mediante la centralina meteo aziendale, oltre il quale sospendere la movimentazione dei rifiuti e prendere adeguate misure di contenimento allo scopo di evitare emissioni diffuse di polveri.

- **Percolato**. Dovrà essere implementato un sistema di controllo giornaliero in remoto dei livelli all'interno dei diversi moduli e della capacità residua della vasca di equalizzazione;

a tale proposito dovrà essere mantenuta nei pozzetti una distanza dallo stramazzo di almeno 1 m.

Dovrà inoltre essere presentato un progetto per la rimessa in funzione dell'impianto di trattamento del percolato raccolto.

• Gestione del polo impiantistico. Il Piano di Gestione Operativa dovrà essere perfezionato rendendolo omogeneo per tutto il polo di smaltimento, con particolare riferimento alle fasi di pre-accettazione, accettazione, verifica di conformità, modalità di coltivazione e gestione del percolato.

Qualsiasi operazione di sbancamento parziale di rifiuti già allocati, che comporta significative e impattanti emissioni odorogene dovrà essere prevista solo nei casi di stretta necessità e dovrà essere adeguatamente motivata, ridotta al minimo in quantità e durata, preventivamente comunicata all'autorità di controllo, nonché soggetta a misure straordinarie di abbattimento delle emissioni di biogas al fine di evitare impatti significativi delle emissioni odorogene nell'ambiente circostante

Ai fini autorizzativi:

- il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti dovrà comprendere la descrizione delle AMD prodotte dal dilavamento dei piazzali in carico all'autorizzazione AIA dell'impianto di trattamento ad oggi non funzionante;
- il Proponente dovrà acquisire la titolarità della vasca individuata per la raccolta delle acque meteoriche dilavanti e dovrà presentare adeguata documentazione tecnica ai fini del rilascio dell'AIA dell'impianto...".

A seguito dei chiarimenti inviati il **18 Aprile 2019** (acquisiti il 19/04/2019 prot. 0172126), sono pervenuti i seguenti contributi/pareri da cui emerge che:

- **Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa**, acquisito con prot. 0207210 del 21/05/2019, con il quale comunicano che "... In riferimento alle Vs. note prot. n.0172871 del 19/04/2019 e n. 0176374 del 24/04/2019 relative all'oggetto, si riscontra che la documentazione integrativa prodotta, alla fine, rende conto dell'attuale aspetto visivo dello scarico esistente nel Fosso Cornia Vecchia. Si prende atto che lo stesso scarico, in corrispondenza della chiusura appare intasato per circa la metà inferiore delle sezioni e che pare sprovvisto di opere di protezione di sponda. Premesso quanto sopra si ritiene necessario prescrivere al Proponente che nel prosieguo dei procedimenti autorizzativi sia riconsiderato l'intero sistema degli scarichi, anche al fine un eventuale adeguamento dell'intera linea di scarico, con la progettazione dei necessari interventi finalizzati ad evitare fenomeni erosivi sulle sponde ed a verificare la presenza di perdite lungo il tracciato, con particolare riferimento al tratto sottopassante le opere idrauliche presenti. In tale fase dovrà essere chiesta la concessione per l'utilizzo del suddetto scarico, anche al fine di definire univocamente il soggetto titolare della stessa concessione. Il progetto dei lavori di manutenzione/ripristino del suddetto scarico dovrà essere inoltrato a questo Settore al fine del rilascio dell'autorizzazione idraulica...";

- **ARPAT**, acquisito con prot.0200393 del 16/05/2019, con il quale comunica che "...**1. "Impatto odorigeno**. Le stime depositate dal proponente e quelle di verifica condotte da ARPAT concordano nel definire livelli di impatto olfattivo significativo su un'ampia area del territorio, con, nei vari scenari emissivi ipotizzabili, valori comunque superiori a 2 ou/m<sup>3</sup> sul gruppo dei recettori più prossimi ad ovest degli impianti, soglia che corrisponde a condizioni di presenza di disturbo olfattivo secondo quanto indicato nelle Linee Guida della Provincia di Trento."

1.1. In questo paragrafo è riportato il parere del Settore specialistico ARPAT Modellistica Diffusionale.

In relazione alla criticità rilevata nel parere ARPAT relativa al possibile impatto olfattivo, nel documento VIA III sopra citato, il proponente precisa che le simulazioni sono state effettuate impostando una serie di condizioni di maggiore impatto rispetto a quelle realizzative del progetto (che prevede minor contenuto di composti organici biodegradabili nei rifiuti futuri rispetto a quelli conferiti in passato, miglioramenti gestionali, minor estensione delle aree di emissione, copertura definitiva delle aree di discarica ecc.). Viene quindi effettuata un'analisi dei casi di superamento delle soglie di 1 ou/m<sup>3</sup> e 2 ou/m<sup>3</sup> presso i recettori maggiormente soggetti al possibile disturbo, evidenziando tra l'altro come questi episodi si presentino con maggiore frequenza nel periodo notturno ed in quello autunnale e invernale.

In conseguenza vengono proposte delle misure gestionali che, a giudizio del proponente, dovrebbero favorire una riduzione degli episodi di disturbo olfattivo:

1. attivare una programmazione dei conferimenti, ed una conseguente procedura operativa interna, in modo da conferire e mettere a dimora nelle due ore che precedono l'attivazione della chiusura del fronte, solo rifiuti da impatto odorigeno, anche solo potenziale, minimo;

2. nei mesi di giugno, luglio ed agosto, dove sebbene i superamenti olfattometrici risultano minori, la percezione dell'odore da parte della popolazione potrebbe essere maggiore, pertanto verrà attivata la copertura del fronte entro le ore 18:00, in modo da evitare accumuli di emissioni dovute ai fenomeni di inversione termica.

Viene inoltre proposta l'installazione di una stazione fissa di monitoraggio (per H<sub>2</sub>S e CH<sub>4</sub>) in prossimità dei recettori più colpiti, e la disponibilità alla costituzione di un sistema attivo di monitoraggio degli odori attraverso la popolazione residente nelle aree limitrofe (panel di osservatori).

In relazione a quanto sopra riportato si ritiene utile sottolineare i seguenti elementi tecnici:

1. le simulazioni modellistiche in generale ed in particolare quelle sviluppate nel procedimento in esame presentano

indubbiamente un elevato livello di incertezza; ciò è dovuto in sostanza al fatto che la necessaria ricostruzione meteorologica delle condizioni dell'atmosfera che incidono sulla dispersione degli inquinanti (e dell'odore a maggior ragione) è comunque approssimata. Inoltre per il caso specifico occorre ripetere che anche per quanto riguarda gli input emissivi - nonostante le misure effettuate dal proponente, i dati bibliografici e scientifici raccolti ecc. - si hanno incertezze e variabilità (intrinseche) che non sono valutate e valutabili nelle simulazioni effettuate e condizionano i risultati ottenuti; maggiori incertezze peraltro provengono anche dalle caratteristiche stesse degli indicatori statistici che si considerano, essendo questi riferiti da un lato a tempi di mediazione estremamente brevi (peak-to-mean ratio per stimare la concentrazione di picco, ovvero valori di concentrazione di odore relativi ad un tempo di mediazione dell'ordine o inferiore al minuto), dall'altro a condizioni piuttosto estreme (98° percentile annuo di dati orari, quindi il 175° valore più elevato su 8760);

2. il riferimento adottato e considerato per la valutazione dell'impatto olfattivo è tratto dalle Linee Guida della Provincia di Trento, le quali a rigore non costituiscono né una norma di legge né una specifica norma tecnica della Regione Toscana; per loro stessa natura le indicazioni sui livelli di accettabilità riportati (ad esempio 2 ou/m<sup>3</sup> per il 98° percentile annuo delle concentrazioni orarie di picco) costituiscono una indicazione per la quale non è escluso che i recettori o la popolazione interessata siano soggetti ad episodi di disturbo olfattivo. Semmai adottando tale riferimento si richiede che venga limitata l'intensità e la frequenza di tali episodi. Esistono a livello internazionale numerosi criteri di definizione dei livelli di accettabilità (Gran Bretagna,, Germania, Australia, Nuova Zelanda ecc.) che differiscono da questo sia per l'indicatore statistico considerato (frequenza) sia per l'intensità (livello di odore soglia) sia per il metodo di individuazione e calcolo; in generale questi criteri dovendo corrispondere a valutazioni preventive, sono fondamentalmente sviluppati ed applicati ai risultati delle simulazioni modellistiche.

Ciò premesso, si può osservare che le misure gestionali ipotizzate nel documento possono costituire uno strumento di mitigazione dell'impatto olfattivo, tuttavia appare difficile valutarne da un lato l'effetto reale, dall'altro l'applicabilità e le necessarie modalità di controllo della loro messa in opera. Anche relativamente al monitoraggio quanto proposto è senz'altro un valido strumento di controllo, ma non risolve la questione posta nel contributo istruttorio di ARPAT: i risultati delle simulazioni tendono infatti ad indicare la possibilità di un certo livello di disturbo olfattivo. In corrispondenza delle condizioni ambientali del territorio, ARPAT ha ritenuto che tale possibilità non sia accettabile; ciò anche in considerazione del fatto che evidentemente non sembrano sufficienti le garanzie che il futuro impianto comporti ridotte emissioni olfattive.

1.2. Ulteriori valutazioni espresse dal Dipartimento ARPAT di Piombino.

Esaminata la relazione integrativa presentata dal proponente, considerato il parere espresso dal settore Modellistica Diffusionale di ARPAT riportato nel punto precedente, si ritiene inoltre opportuno far presente quanto segue.

RiMateria afferma che lo scenario simulato in relazione alla valutazione di impatto olfattivo è cautelativo. Si conferma che questo deve essere l'approccio, al fine di poter escludere con ragionevole certezza qualsiasi impatto odorigeno da parte della discarica. La mappa di isoconcentrazione di odore presentata dal proponente nel documento in esame non rappresenta, tuttavia, uno scenario cautelativo, per i seguenti motivi:

1. utilizza, come dati di input, i valori medi di flusso specifico di odore determinati presso l'attuale discarica in esercizio, invece dei valori massimi, determinati sempre nella medesima campagna di misure;
2. è stato applicato un fattore di riduzione all'emissione del fronte rifiuti nelle ore notturne in condizioni di copertura giornaliera. A parere di questa Agenzia l'applicazione di tale fattore di riduzione è sconsigliabile. A tal proposito si ricorda che il recente monitoraggio dell'idrogeno solforato, eseguito in prossimità della discarica in esercizio, ha dimostrato la presenza di disturbo odorigeno anche in ore notturne e in giorni festivi.
3. La mappa di isoconcentrazione elaborata a partire dai valori di flusso specifico di odore proposti da ARPAT, tratti dalla pubblicazione APAT 2003, evidenzia un impatto più esteso rispetto allo scenario indicato dal proponente, che interessa un'ampia area del territorio.
4. Il fatto che i fenomeni di disturbo olfattivo attesi si collochino nella maggior parte dei casi in orario notturno, quando gli scenari emissivi ipotizzati dal proponente prevedono ratei di odore inferiori rispetto alle ore diurne, indicano che anche tali livelli possono produrre episodi di disturbo in corrispondenza di particolari condizioni meteorologiche.

Le azioni di carattere gestionale e di controllo contenute nelle integrazioni presentate dal proponente, anche se condivisibili in linea generale per la gestione di un'attività di discarica, non si ritengono tali da poter eliminare l'impatto odorigeno stimato.

**2. Messa In Sicurezza Permanente del sito LI53** . Il proponente non ha verificato, come richiesto, la compatibilità del progetto con gli obblighi di cui al DGRT n.301/2010 punto 7, che prevede un ulteriore periodo di monitoraggio post bonifica al fine del rilascio della certificazione necessaria al riutilizzo delle aree bonificate; tale passaggio risulta necessario a verificare la realizzabilità dell'intero progetto secondo il cronoprogramma proposto.

Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente. In merito alla certificazione della MISP e alla definizione dell'eventuale attività di monitoraggio, si rimanda alla valutazione del competente settore regionale. Si ritiene comunque opportuno precisare i seguenti aspetti ambientali che caratterizzano l'area in cui è localizzato il sito interessato dall'intervento di MISP:

- La falda sospesa nel riporto, posta a monte idrogeologico del sito, presenta contaminazioni da Metalli, Benzene ed



IPA. Tali contaminazioni risultano presenti sia nei piezometri ricompresi nel perimetro del sito sia in quelli posti a monte ed a valle idrogeologico. La realizzazione dell'intervento di impermeabilizzazione del suolo insaturo (MISP) comporterebbe l'annullamento del solo contributo di contaminazione dovuto alla percolazione delle acque meteoriche nel riporto siderurgico, in corrispondenza dell'area impermeabilizzata, senza però influire sull'apporto delle acque, contaminate con gli stessi inquinanti, provenienti dal monte idrogeologico e che continuano a lisciviare anche il riporto posto al di sotto della MISP.

I risultati di un monitoraggio post operam nella falda sospesa nel riporto in corrispondenza dell'area oggetto di MISP sarebbero effettivamente difficilmente interpretabili per valutare l'efficacia della stessa MISP. E' inoltre necessario ricordare che le acque contaminate in uscita dal sito saranno oggetto dell'intervento di messa in sicurezza della falda sulla base del progetto che sta predisponendo la società Invitalia per conto del MATTM. Le stesse acque contaminate saranno anche soggette a MISO da parte di RiMateria, così come previsto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 ottobre 2017.

• Altro obiettivo della barriera impermeabilizzante (MISP) è rivolto all'eliminazione dei rischi sanitari dovuti all'esposizione da contatti diretti da suolo superficiale e da inalazione di vapori outdoor dal suolo insaturo e dalla falda. Il Decreto del Ministro dell'Ambiente N° 150 del 14 maggio 2014 ha autorizzato in via provvisoria l'avvio dei lavori previsti nel Progetto di bonifica trasmesso da ASIU. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 ottobre 2017 ha approvato la variante relativa agli interventi previsti per la falda mantenendo inalterato il progetto di bonifica relativo al suolo insaturo già approvato nel Decreto del maggio 2014. E' importante evidenziare come tale Decreto prescriva al punto 6, comma 1 dell'art. 4 che "in riferimento al percorso di inalazioni vapori, si chiede di effettuare una campagna di monitoraggio del soilgas in contraddittorio con ARPA Toscana, al fine di confermare l'assenza di rischi sanitari associati al percorso di inalazione vapori". Le linee guida nazionali emesse dal SNPA nel novembre 2018 "Progettazione del monitoraggio di vapori nei siti contaminati" prevedono che "si deve assicurare che i dati raccolti siano rappresentativi delle differenti condizioni atmosferiche e stagionali, effettuando più campagne di monitoraggio nell'arco dell'anno". In particolare dovranno essere previste quattro campagne ognuna rappresentativa della stagionalità di un anno. A tale proposito si fa presente una possibile interferenza nelle attività di monitoraggio dovuta alla presenza di benzene in falda anche all'esterno del perimetro della barriera impermeabilizzante, che potrebbe disturbare le misure di soil gas rivolte a verificare l'interruzione del percorso di inalazioni vapori per effetto dell'intervento di MISP.

#### **ANALISI DI RISCHIO**

##### **(punto 9) Moduli sottocategoria 7.1.a. ex art.7 D.M.27/09/2010 e s.m.i.**

Nel nostro parere n.prot. 28455 del 09/04/2019 si afferma: "L'applicazione dell'analisi di rischio ai moduli di tipo 7.1.a è da ritenersi a nostro giudizio impropria in quanto, essendo tali moduli destinati ai rifiuti di tipo inorganico, non è da prevedere il rilascio di alcuna deroga al DOC."

In risposta a quanto sopra, il Proponente, citando l'art.7 del DM 27/09/2010 e s.m.i., richiama l'esistenza della possibilità di richiedere deroga al limite previsto per il parametro DOC per tutte le sottocategorie di discarica descritte nello stesso articolo. A sostegno della propria tesi, il Proponente mette in evidenza la mancanza di una stretta correlazione tra DOC e biodegradabilità del contenuto organico, condizione che renderebbe possibile nella sottocategoria 7.1.a il conferimento di rifiuti con basso contenuto biodegradabile, ma che potrebbero avere in ogni caso una concentrazione di DOC superiore al limite di ammissibilità.

In assenza di specifici dettagli, che comunque dovranno essere chiariti in fase autorizzativa, per la valutazione di impatto ambientale del progetto è necessario che sia valutata la richiesta del proponente sulla base degli obiettivi espliciti del progetto stesso e della sostenibilità da parte del territorio del carico ambientale che il loro raggiungimento comporta. Questo in riferimento a quanto previsto dalla normativa (art.7 D.M 27/09/2010 e s.m.i.):

"per le sottocategorie di discariche sopra elencate le autorità territorialmente competenti individuano i criteri di ammissibilità in sede di rilascio dell'autorizzazione. Tali criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri."

Nel caso in esame, per quanto riguarda gli obiettivi aziendali, si ricorda che il Proponente, nel documento VIA-I-1 ha fornito un indice gerarchico basato sulla provenienza dei rifiuti con priorità a quelli di origine locale provenienti dalla bonifica del SIN di Piombino. Si concorda con il fatto che il criterio di prossimità risulti tuttavia effettivamente condizionato dall'avvio delle operazioni di bonifica del SIN di Piombino e dalla realizzazione del piano industriale di Aferpi in base al recente Accordo di Programma, ma ciò non può giustificare il possibile utilizzo improprio della tipologia di sottocategoria prescelta, nell'attesa dei futuri sviluppi industriali. La suddivisione della nuova discarica in progetto LI53 in moduli di tipo 7.1.a e 7.1.c, richiesta dal Proponente, dovrà essere coerente con una effettiva differenziazione dei rifiuti conferiti che ne giustifichino la suddivisione stessa, pertanto è da ritenere che i moduli del tipo 7.1.a debbano essere dedicati al conferimento di rifiuti con un basso quantitativo di sostanza organica, preferibilmente ma non esclusivamente derivanti dalle operazioni di bonifica e dalle attività industriali di AFERPI.

A conferma di ciò si fa presente che nel progetto (cfr. relazione Tecnica R020\_17 par.6.7) non è prevista una rete di aspirazione del biogas per i moduli 7.1.a., ma esclusivamente pozzi duali per l'estrazione del percolato che avranno anche la funzione di meri esalatori di gas, in quanto secondo il proponente "non ci si aspetta produzione di biogas che

possa anche solo giustificare la presenza di una torcia.” Tale assetto è stato ribadito anche in risposta alla nostra osservazione, riportata con il n.25 nella richiesta di integrazioni della Regione Toscana prot. n. 408844 del 28/08/2018 (agli atti ARPAT con prot. n.60228 del 28/08/2018), con la previsione di un monitoraggio delle potenziali emissioni al fine di valutare la composizione chimica del gas, nonché la definizione di livelli di guardia e di un piano di intervento da attuare in caso di superamento degli stessi. A fronte di quanto sopra, non potendo escludere un legame tra produzione di biogas e contenuto di sostanza organica, si ritiene che l’assetto previsto non sia coerente con la richiesta di deroga al DOC; questa infatti non garantisce a nostro avviso l’assenza di produzione del biogas.

In merito all’individuazione dei criteri di ammissibilità per la sottocategoria in oggetto in relazione alle caratteristiche del territorio, si ritiene infatti che quanto affermato fino ad oggi renda pleonastico insistere sulla necessità di minimizzazione della produzione di emissioni odorigene moleste, e sulla evidenza che l’ampliamento della discarica possa essere ambientalmente compatibile solo nel caso di riduzione del carico organico e del contenuto putrescibile dei rifiuti; si ritiene pertanto che gli esempi portati dal Proponente di discariche in sottocategoria 7.1.a. con deroga al DOC, rendano conto esclusivamente di situazioni sito specifiche, non sovrapponibili al caso in esame.

### **Gestione acque meteoriche area LI53**

Nel parere ARPAT n.prot. 28455 del 09/04/2019, “si sottolinea la necessità che, nelle more di realizzazione della campagna di frantumazione, preliminare alla MISP, l’azienda valuti opportune modalità di gestione delle acque meteoriche dilavanti l’area di stoccaggio LI53 dei cumuli di rifiuti, al fine di minimizzare eventuali impatti derivanti dalla loro possibile contaminazione.”

Nell’Elaborato VIA-III “Approfondimenti e proposte integrative” rev.0 del 17/04/2019A si rimanda al documento “Linea di scarico acque meteoriche AFERPI – stato di fatto di cui AD Provincia di Livorno n.276 del 30.10.2007 – Relazione illustrativa” rev.0 del 9/01/2019, nel quale è stato descritto l’assetto dello scarico, denominato “scarico sud”, che dalla vasca di decantazione, ad oggi sottoposta a sequestro, convoglia le acque raccolte nel fosso Cornia Vecchia. Nelle integrazioni presentate non sono stati forniti dettagli in merito alle acque dilavanti le aree di stoccaggio LI53 dei cumuli di rifiuti. **Conclusioni**

In merito ai seguenti punti oggetto di integrazioni - impatto odorigeno, analisi di rischio, acque meteoriche area LI53 – questa Agenzia conferma il proprio parere espresso in data 09/04/2019. In merito al punto relativo alla MISP si rimanda alle ulteriori valutazioni sopra riportate.

- **Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti**, acquisito con prot. 213775 del 27/05/2019, con il quale comunicano che “... Con riferimento alla seduta del Nucleo di Valutazione per la VIA, convocata per il giorno 27 p.v., ad integrazione di quanto già comunicato nella precedente seduta si ritiene opportuno comunicare i seguenti aspetti, inerenti i punti 2 e 3 in oggetto emersi dalle attività istruttorie svolte dagli uffici preposti.

#### **Parte discariche**

**1) Obiettivi:** si ritiene che il progetto in valutazione deve fornire risposta alle necessità del territorio effettivamente correlate alle previste attività di bonifica e all’eventuale rilancio dell’attività del polo produttivo/siderurgico di Piombino.

Rispetto alle attività di bonifica, la realizzazione di nuovi volumi di discarica in area prossima al sito LI053, può fornire risposta alle esigenze di smaltimento (messa in sicurezza ambientale) dei rifiuti di origine siderurgica ancora presenti sul sito, in quanto tali attività prevedono anche interventi di rimozione dei cumuli di rifiuti siderurgici. Inoltre, rispetto al possibile riavvio dell’attività siderurgica, l’impianto di discarica può rappresentare una risposta alle future necessità di smaltimento dei rifiuti prodotti localmente da tale attività.

Pertanto, al fine di perseguire gli obiettivi sopra individuati, nonché al fine di salvaguardare l’ambiente e la salute della popolazione residente, che con le proprie osservazioni ha più volte lamentato gli effetti negativi prodotti dall’attività di discarica in generale presente presso il sito di Ischia di Crociano, si ritiene necessario che:

- le nuove volumetrie di ampliamento delle discariche in argomento siano dedicate allo smaltimento di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di bonifica del Sin e dalla eventuale futura attività siderurgica;
- siano limitate a tipologie di rifiuti a matrice solida inorganica o a basso contenuto organico, escludendo l’ammissibilità di rifiuti con contenuto di sostanza organica che possa dare origine a processi biologici di degradazione, con conseguente produzione di emissioni significative di biogas, al fine di prevenire effetti negativi significativi sia sulla qualità dell’aria che di impatto olfattivo.

Si propone quindi di considerare queste considerazioni al fine della valutazione di compatibilità ambientale del progetto alla realizzazione di una discarica indicando l’eventuale ampliamento derivato e prioritario allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività locali e a rifiuto a basso contenuto organico.

**2) Geometrie di progetto ampliamento discarica ex-Lucchini in soprizzo a discarica RiMateria:** rispetto alle geometrie di progetto si segnala che le verifiche geotecniche presentate nell’ambito del progetto di 4° variante alle opere di chiusura della discarica RiMateria, hanno evidenziato come non sia consigliabile aumentare ulteriormente il carico massimo applicato sul fondo della discarica, alla luce della disomogeneità del sottosuolo, che potrebbe incrementare il cedimento differenziale calcolato. Pertanto si intende sottolineare che le quote di progetto oggi realizzate e autorizzate in variante 4 per la discarica di RiMateria non possano essere ulteriormente incrementate.

### 3) disponibilità delle aree:

- **discarica ex Lucchini:** la Soc. Asiu spa, oggi conferita in RiMateria spa (CF. PI. 01160290498, con sede legale e operativa in Piombino, loc. Ischia di Crociano 4/5), risulta titolare della concessione demaniale rilasciata dall'agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, in forza dell'atto registrato in data 23/12/2015 n. 8829 con durata dal 01/01/2016 al 31/12/2021, relativo alla concessione dei terreni, siti in comune di Piombino loc. Ischia di Crociano, censiti al CT al foglio 51 p.le 134, 199 p.p. e 248 p.p., della superficie di 84.140 mq, appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ramo bonifica e corrispondenti al sito di ubicazione della discarica di cui sopra; rispetto a tale concessione demaniale occorre segnalare che all'art. 2 la stessa riporta che " Il bene dato in concessione dovrà essere destinato esclusivamente per la gestione della discarica di materiali derivanti da lavorazioni siderurgiche...". Inoltre al medesimo articolo si riporta che "...Condizione indispensabile per l'attività da effettuarsi sull'area in parola, sono, a carico della Concessionaria, gli oneri di aggiornamento e delle garanzie necessarie per conseguire il rilascio dell'AIA ...".

Allo stato odierno non è ancora stato possibile concludere i procedimenti di rinnovo e di voltura dell'AIA 276/2007 e smi in quanto la società RiMateria Spa, in qualità di gestore subentrante ai sensi e per gli effetti della comunicazione pervenuta a questa autorità competente, ai sensi dell'art.29-nonies, c. 4, del Dlgs 152/2006, non ha ancora presentato le dovute garanzie finanziarie, nonostante le reiterate richieste.

- Ne consegue che, ad oggi, la società RiMateria non dispone del necessario titolo per avviare presso questo Settore un procedimento di modifica dell'autorizzazione esistente che disciplina l'attività della discarica ex-Lucchini (AIA 276/2007 e smi).

- **Area di bonifica LI-53:** relativamente agli interventi di nuova realizzazione che interessano l'area di bonifica LI-53, si rileva che essendo la stessa sottoposta a interventi di bonifica ambientale, la conclusione degli stessi costituisce, allo stato attuale, un vincolo alla richiesta di autorizzazione di nuovi interventi, come evidenziato dallo stesso Ministero dell'Ambiente nel proprio parere contenuto nella nota prot. 0025061 del 11/12/2018, nonché elemento ostativo all'avvio del procedimento per il rilascio dell'AIA, per il combinato disposto dall'art. 6, comma 14, e art. 208 del Dlgs 152/2006 e smi.

### 4) bonifica del SIN LI53:

le aree afferenti ai piazzali antistanti la ex discarica aziendale della Lucchini s.p.a. (sulle quali è prevista la realizzazione della nuova discarica) sono ricomprese, in ambiente informatizzato "Sisbon" (Anagrafe Regionale), nel sito "LI053aR – RiMateria (ex Lucchini – area vecchia discarica ex Ilva)" e sono soggette a procedura di bonifica di competenza ministeriale ai sensi dell'art.252 della parte IV del Dlgs n.152/2006.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito "MATTM") ha approvato con Decreto n. 140 del 14 maggio 2014 una prima versione di progetto definitivo di "messa in sicurezza permanente" (di seguito "Misp") delle aree in questione, presentato dalla società ASIU s.p.a. in qualità di soggetto interessato non responsabile della contaminazione.

In seguito alla presentazione da parte della società proponente (ASIU s.p.a. successivamente confluita in RiMateria s.r.l.) di una variante al suddetto progetto approvato, riguardante esclusivamente l'aspetto relativo alle acque sotterranee, dopo le prescrizioni impartite dalla Conferenza Istruttoria del 9/11/2016 e le conseguenti risposte formulate dalla società RiMateria s.r.l. con nota datata 2/5/2016, il MATTM, sulla base dei pareri acquisiti dai vari Enti in seguito alla convocazione (con nota del 27 giugno 2017, protocollo n. 13626/STA) di apposita Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità "asincrona" ai sensi della vigente normativa, ha definitivamente approvato la nuova versione del progetto di "Misp" di parte del sito "LI053aR" con Decreto n.423 del 4/10/2017.

La soluzione progettuale di "Misp" che dovrebbe rendere inattivi i percorsi di esposizione per cui il rischio è risultato inaccettabile (per la matrice terreno) ed isolare lo strato di "pavital" che ricopre lo strato di riporto siderurgico (assimilato a rifiuto), prevede la realizzazione di una copertura multistrato ("capping", per uno spessore complessivo di oltre 80 cm), costituita, dal basso verso l'alto, dai seguenti elementi (definiti seguendo i criteri fissati dal Dlgs n.36/2003): 1) geocomposito bentonitico 2) telo in HPDE spesso 1,5 mm 3) telo in "tessuto non tessuto" a protezione dello strato sottostante 4) strato di drenaggio spesso 50 cm 4) ulteriore telo in "tessuto non tessuto" 5) 30 cm di terreno di copertura.

Il suddetto progetto comprende, come fase propedeutica alla realizzazione della copertura multistrato, la rimozione dei cumuli di rifiuto ancora presenti sul suolo.

L'onere riguardante lo smaltimento di questi ultimi è stato esplicitamente attribuito alla società RiMateria s.r.l. dall'Agenzia del Demanio all'interno dell'atto del 1/12/2016 che ha sancito la concessione a tale società delle aree in questione (assieme alla vecchia discarica "ex Ilva", che risulta anch'essa essere ricompresa nel sito denominato "LI053aR").

Inoltre, il progetto di "Misp" prevede anche un intervento sulle acque di circolazione presenti nello strato di riporto siderurgico, finalizzato al contenimento della diffusione di contaminanti, che consisterà in un sistema di emungimento e conseguente trattamento delle acque estratte dal sottosuolo a garanzia di protezione del Fosso Vecchio Cornia e delle aree ubicate in posizione di valle idrogeologica rispetto all'area in questione.

A oggi non risulta che la società RiMateria s.r.l. abbia dato inizio ai lavori di realizzazione della "Misp" in conformità al progetto approvato dal MATTM....".

il Presidente del Nucleo VIA, Carla Chiodini, apre la discussione e dà la parola al Comune per meglio esporre il parere riportato nel presente verbale.

Maurizio Poli del Comune di Piombino, conferma il parere e evidenzia che la questione del rispetto dei 500 mt è una questione dibattuta molto. Conferma il parere come interpretazione su come sono state misurare le distanze.

Il proponente, conferma che dalle loro elaborazioni il criterio del PRB è verificato. C'è differenza tra "polo impiantistico" e "impianti" contenuti al suo interno e definiti dalle varie autorizzazioni AIA.

In merito alla concessione demaniale dell'area "ex lucchini" il Demanio dello Stato ha espresso un parere favorevole. Se ci si riferisce in specifico ai rifiuti, si fa riferimento all'AIA in corso sulla ex lucchini in cui ci sono volumetrie residue ed il sovrizzo farà parte di un'altra AIA (attuale AIA di RiMateria).

il Presidente del Nucleo VIA, Carla Chiodini, dà la parola ad Arpat.

Sbrilli di ARPAT, illustra e sintetizza il proprio parere. Ad oggi, con i dati a nostra disposizione, continua ad essere presente un impatto odorigeno significativo.

La MISP dovrà essere certificata dal settore regionale competente a cui si rimanda per la tempistica compreso il monitoraggio post-operam.

Il proponente, evidenzia che nel progetto approvato dal Ministero non si parla di monitoraggio post-operam. E quindi anche il monitoraggio previsto si concluderà con la conclusione dei lavori. Comunque sarà il settore regionale competente ad entrare nei tempi e modi del monitoraggio ai fini della certificazione in conformità con gli atti del Ministero.

il Presidente del Nucleo VIA, Carla Chiodini, ritiene opportuno acquisire un parere specifico su questo argomento dal competente settore regionale (Settore Bonifiche e autorizzazione rifiuti).

Ilaria Rossi di Arpat, continua ad illustrare il parere di Arpat in merito alle possibili deroghe al parametro DOC.

Il proponente, evidenzia che la mancanza di correlazione tra DOC e rifiuto putrescibile porta a ritenere che è possibile avere rifiuti con DOC molto alto ma che non hanno un problema odorigeno. Si ritiene anche che non ci sia, per queste tipologie di rifiuti, produzione di maleodoranze e produzione di biogas.

Sbrilli di ARPAT, continua ad illustrare il proprio parere in merito alla gestione delle acque meteoriche prima e durante la campagna di recupero dei cumuli sulla Li53.

Il proponente, precisa che la rimozione dei cumuli è necessaria per la MISP. La gestione delle acque meteoriche sarà definita in sede di autorizzazione. E' evidente che attualmente le acque meteoriche infiltrano nel sottosuolo. Per questo il Ministero ha approvato una MISP.

Alessandro Barbieri di ASL, segnala che per la zona di Piombino si deve usare molta cautela in merito alle emissioni prodotte. Ribadisce che per i recettori esposti non si superi il livello di 7 microg/mc relativamente all'H<sub>2</sub>S

il Presidente del Nucleo VIA, Carla Chiodini, dà lettura del parere del settore autorizzante.

Il proponente, si riserva di approfondire quanto evidenziato nel parere del settore autorizzante. Precisa che la scelta della destinazione di parte delle volumetrie a rifiuti inorganici non putrescibili è una possibilità da

approfondire. Da valutare eventuali variazioni delle volumetrie in scelta tra sottocategorie 7.1.a e 7.1.c.  
Per il punto 2) si precisa che il progetto riporta le verifiche che assicurano la sicurezza e funzionalità geotecnica sviluppate per la configurazione di progetto.  
Per la disponibilità delle aree, punto 3), si precisa che si stanno facendo tutti i possibili sforzi per concludere le procedure di voltura per le aree.  
Per il punto 4) precisa che la variante del Ministero della MISP del 2017, non solo riguardava la falda ma anche l'intervento di bonifica fuori terra non prevista nella MISP del 2014, e che invece veniva ricompresa da sviluppare contestualmente all'impermeabilizzazione del suolo.

Il proponente, precisa che la discarica Li53 in progetto di RiMateria prevede due sottocategorie: 7.1.a. per rifiuti non pericolosi e pericolosi stabili non reattivi, e 7.1.c rifiuti misti non pericolosi.

il Presidente del Nucleo VIA, Carla Chiodini, fa presente al Proponente che i termini del procedimento sono scaduti il 24 maggio e che un ulteriore approfondimento comporta un allungamento dei tempi con lo sfioramento degli stessi previsti dalla norma.

Il proponente dichiara di voler predisporre una propria proposta di approfondimento e chiarimento, finalizzata a superare gli elementi critici evidenziati nella discussione e si impegna a presentare detta documentazione entro il termine massimo di 90gg dalla data odierna.

Alle ore 13:07 i Soggetti invitati lasciano la seduta.

Successivamente si svolge la discussione da parte dei componenti del Nucleo, a seguito della quale viene deciso quanto segue.

## **IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE**

**CONSIDERATA** la volontà del proponente di presentare entro 90 giorni documentazione di chiarimento finalizzata a chiarire gli elementi critici emersi nel corso della seduta e come evidenziati in alcuni pareri ad oggi pervenuti;

**CONSIDERATO**, altresì, che per la modifica presentata da RiMateria (punto 2 dell'istanza) e per la nuova discarica Li53 (punto 3 dell'istanza) ad oggi parrebbe non sussistere il criterio escludente del PRB (500mt dai centri abitati) ma che comunque alcune abitazioni più vicine possono essere interessate ancora da disagi residui. Sul punto il Settore VIA procedente si riserva di effettuare un approfondimento;

**RITENUTO** opportuno, al fine di una completa e approfondita valutazione del progetto sotto il profilo ambientale e della tutela della salute pubblica, acquisire gli ulteriori approfondimenti proposti dal Proponente;

## **PER QUANTO SOPRA ESPOSTO**

### **DECIDE**

**di aggiornare i propri lavori ad una nuova seduta che sarà fissata successivamente al deposito della documentazione di chiarimento da parte del Proponente.**

Del presente verbale viene data lettura da parte del Presidente ai presenti che lo confermano e lo sottoscrivono.

Non essendovi null'altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la seduta alle ore 13.20.

Firenze, 27/05/2019

Il Presidente dispone l'invio del presente verbale per via telematica al fine di acquisirne la sottoscrizione in firma digitale.







<b>I partecipanti alla seduta del Nucleo VIA</b>	<b>Firma</b>
<b>Giancarlo Sbrilli di ARPAT</b>	
<b>Alessandro Barbieri di ASL</b>	

Il Presidente  
(Arch. Carla Chiodini)

# Rapporto di verifica

Nome file: **Verbale.Nucleo.27-05-19.pdf.p7m.p7m**

Data di verifica: **28/05/2019 12:09:50 UTC**

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 CHIODINI CARLA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
2	 SBRILLI GIANCARLO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	
3	 BARBIERI ALESSANDRO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	4	
	<b>Appendice A</b>		6	